



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 145 DEL 28/07/2022**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Procedure relative alla vendita e svincolo delle aree Peep - Modifiche all'art. 31, commi da 45 a 50, Legge 23 dicembre 1998, n. 448 a seguito della Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del D.L. n. 21/2022 e della Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del D.L. n. 36/2022. Presa d'atto, ricognizione e determinazioni in merito alla più recente innovazione dei parametri di calcolo dei corrispettivi

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di luglio, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione alle ore 16:45 nei modi e forme previsti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
SANTA MURGIA - INGA BOLOGNESI - ANDREA CANTINI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Assente	CILIBERTO GIUSI	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	CONSIGLI ALESSANDRO	Assente
STEFANINI ANDREA	Presente	TAMMARO ROCCO	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Presente	CANTINI ANDREA	Presente
PRISCO ANGELINA	Presente	FIASCHI VANESSA	Presente
OTRANTO ANTONIO	Presente	BAUDO GIANNI	Assente
MURGIA SANTA	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
GALLETTI LORENZO	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
BINI MONICA	Presente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
GRECO ANTONELLA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
BALLERINI LORENZO	Assente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti ---.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - ROSO MONICA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del SETTORE 4 - "Programmazione e Gestione del Territorio" di seguito riportata:

Visto il decreto del Sindaco in data 10/12/2019, n. 75, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore 4 - "Programmazione e Gestione del Territorio";

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTE:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023- 2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato "Piano degli obiettivi anno 2022" e successive modifiche;

PREMESSO che:

- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, commi da 45 a 49, disciplina la cessione in proprietà di aree peep già concesse in diritto di superficie, nonché la sostituzione delle convenzioni originarie con conseguente eliminazione dei vincoli di inalienabilità dagli immobili edificati in area peep ceduta in diritto di proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo;
- il comma 48 della suddetta normativa stabilisce i criteri di calcolo del suddetto corrispettivo ed il comma 47 ne prevede la ripartizione in base alla quota millesimale corrispondente alle varie unità immobiliari;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione C.C. n. 284 del 23/12/2021 "Procedure relative alla vendita e svincolo delle aree Peep - Modifiche all'art. 31, commi da 45 a 50, Legge 23 dicembre 1998



a seguito della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77/2021. Presa d'atto e determinazioni in merito ai nuovi parametri di calcolo dei corrispettivi ed alla concessione di dilazioni di pagamento”;

RILEVATO che:

- con l'art. 10-quinquies - *Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica* - inserito in sede di conversione del D.L. 21/03/2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, sono state apportate modificazioni ai commi 47, 48 e 49-bis del citato art. 31, L. n. 448/1998;
- in particolare, con tale recente modifica, i citati commi 47 e 48, art. 31, L. n. 448/98 sono stati sostituiti come segue, determinando la necessità di provvedere ad un nuovo calcolo dei corrispettivi, essendo variati, rispetto alla versione previgente, i criteri di calcolo:

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48”;

“48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari”;

- le medesime modifiche del metodo di calcolo del corrispettivo di cui al comma 48 per la vendita delle aree e la sostituzione delle convenzioni peep si riflettono anche sul calcolo del corrispettivo da versare per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e di canone massimo di locazione degli alloggi ricadenti in area peep previsto dal comma 49-bis del citato art. 31, L. n. 448/1998, il quale è stato modificato come segue:

“49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,



per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati”;

RILEVATO inoltre che il citato art. 10-quinquies è stato successivamente modificato dall'art. 37-ter "Modifica all'art. 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022", a sua volta inserito nella legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, prevedendo l'aggiunta del comma 1-bis che recita:

1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, come specificato all'art. 1 della L. n. 79/2022, fino alla data del 30 giugno 2022, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

RITENUTO, sulla base della normativa di cui sopra, di continuare ad applicare a tutte le istanze pervenute in Comune entro la data del 30 giugno 2022, le disposizioni legislative precedentemente vigenti, recepite dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 284 del 23/12/2021;

EVIDENZIATO come, in merito al calcolo del corrispettivo per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione - nonché di locazione - degli alloggi in diritto di proprietà ma anche di quelli che permangono in diritto di superficie, valgono i criteri e le considerazioni contenute nella precedente deliberazione di C.C. n. 238 del 29/12/2020 adottata in seguito all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 151 del 28/09/2020;

CONSIDERATO che, come si evince dalla relazione redatta in data 18/07/2022 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del Settore 4, ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), le notevoli e più salienti novità



introdotte, a pochi mesi di distanza dall'approvazione della citata deliberazione C.C. n. 284 del 23/12/2021, dall'articolo 10-quinquies, inserito in sede di conversione del D.L. 21/2022, sono le seguenti:

- viene previsto che il procedimento tecnico amministrativo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione può essere proposto solo a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale con la quale sono state individuate le aree da trasformare;
- è precisato, rispetto al pre-vigente testo normativo, che il Comune, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte di soggetti interessati, non solo deve rispondere, ma, più specificamente, deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione;
- viene modificato il criterio di calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per lo svincolo degli alloggi peep e, conseguentemente, anche per l'affrancazione dal vincolo di prezzo massimo di cessione (e di locazione), prendendo a riferimento quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, del DPR n. 327/2001, anziché l'art. 5-bis del D.L. n. 333/1992, che era preso a riferimento nell'impianto originario dell'art. 31 della L. n. 448/1998 e al quale il legislatore era tornato a guardare nel 2021;
- è abrogato il limite massimo di euro 5.000 per il corrispettivo da versare per le unità abitative con superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per quelle con superficie maggiore di 125 metri quadrati;

PRESO pertanto ATTO che, in virtù di quanto sopra esposto, il corrispettivo è ora da calcolarsi sulla base dell'indennità di espropriazione di un'area edificabile, determinata *in misura pari al valore venale del bene*, come stabilito dal comma 1, art. 37, D.P.R. 327/2001;

VALUTATO che, sulla base di giurisprudenza consolidata e ricorrente, relativamente ai programmi di edilizia convenzionata P.E.E.P. e quindi nel caso in oggetto, non ricorrono i presupposti per applicare la disposizione, parimenti contenuta nel comma 1 del citato art. 37 del DPR 327/2001, la quale prevede che *quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del venticinque per cento* e pertanto il valore venale del terreno non è soggetto alla predetta riduzione del 25%;

DATO ATTO che:

- l'U.O. 4.6 "Programmazione Strategica del Territorio", a cui fa capo l'Ufficio Gestione Aree Peep, ha proceduto all'elaborazione di nuove tabelle di riferimento per il calcolo dei corrispettivi sulla base dei criteri introdotti dalla suddetta modifica normativa, nonché alla stesura della presente proposta di deliberazione affinché il Consiglio Comunale in ottemperanza alle introdotte novità legislative, approvi i conseguenti nuovi parametri di calcolo dei corrispettivi, tenendo fermi i criteri, modalità e condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo già approvati con precedente deliberazione C.C. n. 284/2021;
- tali tabelle sono allegate al presente atto quali parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto le lettere B) e C), distinguendo le sottozone Peep di Capoluogo, Capalle Ovest, Il Rosi e Padule (senza conguaglio per maggiori oneri di acquisizione dei terreni) - allegato lett. B), dai piani di zona di La Villa, San Martino, San Piero a Ponti e San Donnino, nei quali si è svolto oppure è ancora in corso il procedimento di recupero del conguaglio;



- nel caso della tabella delle sottozone non gravate da conguaglio (allegato lett. C)) è stato infatti possibile introdurre anche la colonna relativa ai versamenti effettuati dalle Cooperative edificatrici e/o dagli assegnatari (denominata "Area rivalutata") che va a completare i parametri di calcolo del corrispettivo aggiornato al mese di maggio 2022 (ultimo indice Istat disponibile alla data della redazione della presente relazione e dell'elaborazione delle stesse tabelle, che andrà comunque aggiornato sempre alla data dell'effettivo calcolo del corrispettivo), determinato, come previsto dal comma 48, art. 31, della legge 448/1998, *in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree;*
- nel caso invece delle 4 sottozone sottoposte a clausola di conguaglio, il calcolo dovrà essere personalizzato in base alla data di versamento degli importi versati a titolo di maggiori oneri di acquisizione - in alcuni casi ancora in corso, e per questo la tabella allegato lett. C) non indica la colonna "Area rivalutata";

CONSIDERATO infine che, per quanto concerne *criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione* (cfr. comma 48, art. 31, L. n. 448/1998), nonché del *corrispettivo di affrancazione dal vincolo* (cfr. comma 49 bis, art. 31, L. n. 448/1998), continuano a valere quelli determinati con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 284 del 23/12/2021;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 31, c. da 45 a 50, L. n. 448/1998, così come recentemente modificato dall'art. 10-quinquies, inserito con la legge n. 51 del 20 maggio 2022 di conversione del D.L. 21/03/2022, n. 21 e dall'art. 37-ter, inserito dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. 30/04/2022, n. 36;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione del territorio" e dal Dirigente del Settore 3 "Risorse" sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1) di prendere atto delle modifiche all'art. 31, commi 47, 48 e 49-bis, L. n. 448/1998, recentemente introdotte dall'art. 10-quinquies inserito in sede di conversione in legge 20 maggio 2022, n. 51 del D.L. 21/03/2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" e conseguentemente di recepire ed adottare i criteri indicati in premessa stabiliti per il calcolo del corrispettivo per la cessione in proprietà e la stipula di convenzioni sostitutive relative agli alloggi edificati in area peep, dettagliatamente illustrati nella relazione allegata sotto la lett. A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del Settore 4, in data 18/07/2022;



2) di ribadire che le aree peep presenti sul territorio comunale e ricadenti nelle sottozone Capalle Ovest, La Villa, Capoluogo, Padule, Il Rosi, San Martino, San Piero a Ponti e San Donnino sono tutte potenzialmente interessate al procedimento di trasformazione in diritto di proprietà dei lotti e dei singoli alloggi già in diritto di superficie;

3) di approvare conseguentemente le tabelle esplicative, allegate al presente atto sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatte in applicazione del criterio di calcolo introdotto dal citato art. 10-quinquies, inserito dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 del D.L. 21/03/2022, n. 21 e volte a fornire uno strumento di lavoro per gli uffici comunali ai fini del calcolo del corrispettivo *ex lege* n. 448/1998, aggiornato secondo le ultime modifiche normative, da prendere come riferimento per l'anno in corso per i lotti peep ricadenti rispettivamente nei piani di zona di Capalle Ovest, Capoluogo, Padule ed Il Rosi (allegato lett. B)) per i quali risulta determinabile con una certa esattezza la data di versamento dell'importo per la concessione dell'area peep, e nelle sottozone peep di La Villa, San Martino, San Piero a Ponti e San Donnino (allegato lett. C)), nelle quali si è svolto o è ancora in corso il procedimento di recupero del conguaglio;

4) di tenere fermi, a proposito dell'eventualità di concedere, su richiesta, una dilazione dei pagamenti, tutti i criteri, modalità e condizioni di rateizzazione già previsti ed approvati con precedente deliberazione di C.C. n. 284 del 23/12/2022;

5) di prendere altresì atto delle modifiche successivamente apportate al citato art. 10-quinquies dall'art. 37-ter "Modifica all'art. 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022", a sua volta inserito nella legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, in virtù del quale si ritiene di fare salve, per tutte le istanze di cessione in proprietà di area peep o svincolo degli alloggi peep, presentate in Comune entro la data del 30 giugno 2022, le procedure, determinate con deliberazione C.C. n. 284 del 23/12/2021, che venivano applicate prima dell'introduzione delle disposizioni innovative di cui sopra;

6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente atto, stante la necessità per l'Ufficio competente di disporre prima possibile di idonei strumenti di lavoro per provvedere al calcolo del corrispettivo al fine di rispondere alle richieste di acquisto dell'area e/o di svincolo degli alloggi da parte dei proprietari di immobili in area peep;

7) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore 4;

8) di dare atto che la presente delibera è composta da n. 3 allegati di pag. tot. 6;

9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente.



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 26.07.2022 dalla II Commissione Consiliare "*Assetto del Territorio*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Preso atto che nessun Consigliere chiede né l'illustrazione dell'atto, né la parola per aprire il dibattito o per esporre dichiarazione di voto;

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 20
- Consiglieri votanti n. 19

- Consiglieri favorevoli n. 17
- "SINISTRA CIVICA PER CAMPI" (Ciambellotti, Stefanini, Bolognesi)
- "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco)
- "CAMPI AL CENTRO" (Camilletti, Ciliberto, Tammaro)
- "LIBERI DI CAMBIARE" (Quercioli)
- "LEGA SALVINI TOSCANA" (Cantini, Fiaschi)

- Consiglieri contrari n. 2
- "SI-FARE CITTA'" (Tagliaferri, Matteini)

- Consiglieri astenuti n. 1
- "FORZA ITALIA" (Gandola)

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;



Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 20
- Consiglieri votanti n. 20

- Consiglieri favorevoli n. 18
 - "SINISTRA CIVICA PER CAMPI" (Ciambellotti, Stefanini, Bolognesi)
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco)
 - "CAMPI AL CENTRO" (Camilletti, Ciliberto, Tammaro)
 - "LIBERI DI CAMBIARE" (Quercioli)
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Cantini, Fiaschi)
 - "SI-FARE CITTA'" (Matteini)

- Consiglieri contrari n. 2
 - "FORZA ITALIA" (Gandola)
 - "SI-FARE CITTA'" (Tagliaferri)

- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Eleonora Ciambellotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Grazia Razzino

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82